



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(Provincia di Olbia-Tempio)

**REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 14.02.2017



INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART.2 - DEFINIZIONI	4
ART.3 - MERCEOLOGIE DI VENDITA E PRESCRIZIONI	5
ART.4 - SOGGETTI ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE	5
ART.5 - LOCALIZZAZIONE E ORARI DEI MERCATI	5
ART.6 - AREE PRIVATE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE	6
ART.7 - CONCESSIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	6
ART.8 - EDIZIONI STRAORDINARIE DI MERCATI	6
ART.9 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.	6
ART.10 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	7
ART.11 - MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	8
ART.12 - TRASFERIMENTO E/O SOPPRESSIONE DI MERCATI E FIERE, ISTITUZIONE E/O SOPPRESSIONE DI NUOVI POSTEGGI	8
ART.13 - NORME PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO DEI POSTEGGI	8
ART.14 - ASSENZA DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO.	8
ART.15 - DECESSO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO.	9
ART.16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.	9
ART.17 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL MERCATO.	9
ART.18 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL MERCATO.	9
ART.19 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL MERCATO.	9
ART.20 - DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI	10
ART.21 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	10
ART.22 - SCAMBIO DI POSTEGGIO	10
ART.23 - INDISPONIBILITÀ DEL POSTEGGIO	10
ART.24 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	10
ART.25 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO	10
ART.26 - GRADUATORIA SPUNTISTI	10
ART.27 - DIVIETI DI VENDITA	11
ART.28 - NORME COMPORTAMENTALI	11
TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI PER I MERCATI SETTIMANALI	11
ART.29 - BANCO TIPO	11
ART.30 - GRADUATORIA SPUNTISTI	12
ART.31 - VERIFICA DELLE ASSENZE	12
ART.32 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI.	12
ART.33 - NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI	12
ART.34 - VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE	13
CAPO I – IL MERCATO SETTIMANALE DI TRINITÀ	13
ART.35 - GIORNATA DI MERCATO E LOCALIZZAZIONE	13
ART.36 - DEFINIZIONE DEL MERCATO	13
ART.37 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO	13
ART.38 - DURATA DELLA CONCESSIONE	13
CAPO II - IL MERCATO SETTIMANALE STAGIONALE LOC. ISOLA ROSSA	13
ART.39 - GIORNATA DI MERCATO E LOCALIZZAZIONE	13
ART.40 - DEFINIZIONE DEL MERCATO	13
ART.41 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO	13
ART.42 - DURATA DELLA CONCESSIONE	13
TITOLO TERZO – LA FIERA MERCATO SERALE STAGIONALE LOC. ISOLA ROSSA	13
ART.43 - GIORNATA DI FIERA – MERCATO E LOCALIZZAZIONE	13
ART.44 - COMPOSIZIONE DELLA FIERA - MERCATO	13
ART.45 - DURATA DELLA CONCESSIONE	14
ART.46 - MERCEOLOGIA PRESCRITTA	14
ART.47 - BANCO TIPO	14
ART.48 - VERIFICA DELLE ASSENZE	14



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

TITOLO QUARTO - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	14
ART.49 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	14
ART.50 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	15
ART.51 - ZONE VIETATE	15
TITOLO QUINTO - DISCIPLINA SANZIONATORIA	15
ART.52 - SANZIONI	15
ART.53 - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO	15
ART.54 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	16
TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART.55 - NORME DI RINVIO	16
ART.56 - ENTRATA IN VIGORE	16



TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.

2. Le normative di riferimento del presente regolamento sono: la L.R. 18 maggio 2006, n°5 e s.m.i., i criteri di attuazione stabiliti dalla Del.G.R. n° 15/15 del 19/04/2007, il D.lgs del 31 marzo 1998, n,114.

ART.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **SUAP** - Sportello unico per le attività produttive
- **commercio su aree pubbliche** - attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte
- **aree pubbliche** - Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **posteggio** - la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **mercato** - l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
- **fiera** - manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- **presenze in un mercato** - numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; presenze effettive in una fiera - numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- **posteggio libero** - posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- **posteggio fuori mercato** - il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato in area diversa di quelle in cui è individuato un mercato, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche** - l'atto rilasciato dall'ente delegato a tale scopo, che autorizza al commercio su aree pubbliche;
- **concessione decennale** - si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato della durata di 10 anni;
- **concessione temporanea** - si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio in occasione di particolari manifestazioni, feste, spettacoli o qualunque assembramento di persone legate ad un evento non ripetuto con cadenza regolare, laddove non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- **miglioria** - si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro nella stessa fiera o mercato purché non assegnato;
- **scambio** - si intende la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; posteggio riservato - si intende il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti disabili o comunque per i soggetti agevolati nella assegnazione dei posteggi da specifiche norme Nazionali o Regionali;
- **settore merceologico** - si intende la tipologia della merce vendibile nel posteggio assegnato;
- **spunta** - l'operazione con cui, all'inizio dell'orario di vendita e dopo la verifica delle assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche;



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

- **spuntista** - l'operatore legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio per il medesimo giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- **imprenditore agricolo** – imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, dell'art. 1 del D.lgs 27 maggio 2005, n.1 e del D.lgs 228/2001;
- **hobbisti** – i privati collezionisti che espongono per la vendita non in forma imprenditoriale le proprie collezioni per non più di 1 edizione nell'arco di 12 mesi;
- **artisti** - creatori di opere del proprio ingegno, pittori, ritrattisti, caricaturisti, scultori, scrittori che liberamente espongono per la vendita le proprie opere, anche se realizzate su supporto informatico.

ART.3 - MERCEOLOGIE DI VENDITA E PRESCRIZIONI

1. Le merceologie di vendita previste sono le seguenti:

A. ALIMENTARI

1. prodotti alimentari vari ad esclusione di carne, pesce, superalcolici e ortofruttili;
2. carni di qualunque tipo animale escluso i prodotti ittici;
3. formaggi e prodotti alimentari locali;
4. torrone e dolciumi vari;
5. altri prodotti alimentari non inquadrati nelle precedenti voci.

B. NON ALIMENTARI

1. abbigliamento anche intimo;
2. accessori di abbigliamento, scarpe e borse;
3. tessuti e confezioni per la casa;
4. attrezzature e articoli per la professione;
5. mobili, elettrodomestici, casalinghi e complementi di arredo;
6. prodotti per la cura e bellezza del corpo;
7. abbigliamento usato;
8. articoli da souvenir e oggettistica varia prodotta artigianalmente;
9. altri articoli non alimentari non inquadrati nelle precedenti voci.

2. La prevalenza di una merceologia rispetto ad un'altra è individuata dal fatturato delle vendite o dalla preponderanza delle superfici o comunque degli spazi espositivi occupati dalle merci.

3. Gli operatori sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti suindicati, nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

4. Non sarà consentita la vendita di:

- All'interno della fiera - mercato, in occasione della festa Patronale e delle Sagre Paesane, prodotti alimentari ad eccezione di alimenti tipici sardi quali torrone, dolciumi vari, prodotti esclusivamente in Sardegna;
- oggetti realizzati con metalli preziosi e semi preziosi (oro e argento) e pietre preziose e semi preziose di vario tipo, compreso il corallo;
- interventi sul corpo umano (tatuaggi ecc.) o su animali che per motivo igienico sanitari d/o di decoro pubblico non possono essere eseguiti in luoghi aperti;
- opere di qualsiasi natura che riproducano immagini pornografiche, istigatrici alla violenza, di ispirazione razzista.

ART.4 - SOGGETTI ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

1. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, può essere esercitata dai seguenti soggetti:

- titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica (autorizzazione di tipo A);
- titolari di Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUAAP),
- titolari di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990, così come modificato dalla legge di conversione 30 Luglio 2010, n.122;
- titolari di regolare autorizzazione per il commercio su area pubblica, regolarmente iscritti al registro delle Imprese presso le Camere di Commercio delle Province di appartenenza;
- gli artigiani regolarmente iscritti all' Albo degli Artigiani;
- gli operatori che esercitano l'attività di creazione, vendita e/o esposizione di opere d'arte e d'ingegno creativo per la quale non si applica il D.Lgs n°114/98;
- gli antiquari regolarmente riconosciuti ed in possesso della documentazione comprovante la regolarità dell'esercizio effettuato;

2. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica inoltre dai soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.lgs 59/2010.

ART.5 - LOCALIZZAZIONE E ORARI DEI MERCATI



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

1. I mercati del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola sono:

Località	Ubicazione	Cadenza
Trinità d'Agultu centro	P.zza P.Addis	settimanale, antimeridiano, annuale
Loc. Isola Rossa	C.so Trinità	settimanale, antimeridiano, stagionale
Loc. Isola Rossa	Lungomare Cottoni	serale, stagionale

2. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs n.267/2000 e dell'art.15 c.12 della L.R. 5/2006, l'orario di vendita è stabilito con ordinanza del Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 07:00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;

3. Il Sindaco, provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.

ART.6 - AREE PRIVATE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche. L'Amministrazione ha facoltà di accettare l'acquisizione di tale area dopo un'attenta valutazione in merito alla situazione commerciale dell'area interessata, alla sua ubicazione ed alla convenienza economica per l'Ente.

2. L'Amministrazione potrà prescrivere particolari condizioni vincolanti, per l'accettazione dell'area, in particolare riguardo alla sua sistemazione con spese a carico del cedente, per consentirne l'utilizzo.

ART.7 - CONCESSIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, al fine di:

- a. favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- b. valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura religiosa o sociale;

2. Le date di inizio delle manifestazioni e degli eventi che non hanno date fisse in calendario, verranno autorizzate con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale competente;

3. Le concessioni devono essere richieste con regolare istanza al SUAP, prima di trenta giorni dall'inizio della manifestazione, ma non prima dei sessanta giorni da tale data:

- a. I modelli delle domande di partecipazione saranno pubblicati nel sito del Comune e depositati presso l'Ufficio SUAP;
- b. Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine o presentate incomplete dei dati, nonché prive, in allegato, della prescritta documentazione, non saranno accolte e verranno automaticamente archiviate d'ufficio.
- c. Il numero degli operatori e l'esatta ubicazione vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n.267/2000 con ordinanza del Sindaco.

4. durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico su richiesta dell'operatore, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, quali alberi di natale, fiori, dolciumi e caldarroste, coriandoli ed articoli carnevaleschi per un numero massimo di 6 operatori.

ART.8 - EDIZIONI STRAORDINARIE DI MERCATI

1. Edizioni straordinarie dei mercati devono essere programmate:

- entro il 31 Dicembre per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Maggio;
- entro il 31 Maggio per il periodo dal 1° Giugno al 31 Dicembre;

2. Le edizioni straordinarie dei mercati si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con eventuale sorteggio dei posteggi da occupare nel caso in cui si operi in altra area pubblica, in altro giorno della settimana oppure nelle sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari. Il servizio competente procede, a tal fine, a richiedere preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria; la prenotazione, accompagnata dal versamento della cifra dovuta, è vincolante per svolgere l'attività.

ART.9 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

1. I posteggi sono assegnati mediante esperimento di bando di gara.

2. La domanda per la concessione del posteggio nel territorio del Comune di Trinità è indirizzata al SUAP del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, mediante lettera raccomandata A/R o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine stabilito nel bando. Fa fede la data di spedizione della raccomandata A/R o il protocollo del Comune se consegnata a mano. L'invio delle domande, oltre a quanto sopra previsto,



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

potrà essere effettuato anche a mezzo invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune: suap.trinitadagultu@legalmail.it, purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga da una casella di posta elettronica certificata da parte del richiedente.

3. La domanda deve contenere:

- a. dati anagrafici;
- b. residenza;
- c. recapito telefonico;
- d. fotocopia della carta d'identità
- e. fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità ed efficacia, o della documentazione richiesta dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 05.08.2006, nel caso in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario;
- f. partita I.V.A.;
- g. indicazione degli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese per i commercianti e i produttori agricoli;
- h. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.lgs 59/2010;
- i. dimensioni del posteggio richiesto;
- j. esatta indicazione della merceologica trattata.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia del contratto di assunzione del o dei dipendenti e/o copia dell'iscrizione all'Inps del collaboratore familiare (coniuge dell'imprenditore, parente dell'imprenditore entro il terzo grado, affine dell'imprenditore entro il terzo grado), se il richiedente è un'impresa familiare. Tuttavia, qualora la suddetta documentazione non fosse disponibile all'atto di presentazione della domanda, la stessa può essere prodotta successivamente alla pubblicazione della graduatoria e comunque prima del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- b. copia dell'autorizzazione amministrativa, DUAAP e/o SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- c. copia visura della Camera di Commercio.

5. La domanda di partecipazione di cui al comma 2 deve essere prodotta in bollo e corredata da n. 1 marca da bollo da € 14,62.

6. Il rilascio della concessione del posteggio è subordinato al pagamento della TOSAP (tassa per l'occupazione di suolo pubblico) e della TARSU (tassa per i rifiuti solidi urbani), riferite al primo mese di occupazione, secondo le tariffe previste dai vigenti regolamenti comunali, mediante versamento anticipato sul c/c postale n. 11873072, intestato a "Comune di Trinità d'Agultu e Vignola- Servizio Tesoreria, con la causale "Tosap/Tarsu". Successivamente al rilascio del titolo concessorio, l'avente diritto è tenuto al pagamento della TOSAP e della TARSU anticipatamente per ogni mese di occupazione.

7. Copia delle quietanze di pagamento devono essere consegnate al Comando della Polizia Municipale, pena l'esclusione dell'operatore dal mercato.

8. Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o presentate incomplete dei dati, nonché prive, in allegato, della prescritta documentazione, non saranno accolte e verranno automaticamente archiviate d'ufficio.

9. Ciascun operatore può presentare più domande. Tuttavia, allo stesso potrà essere assegnato un solo posteggio.

ART.10 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Per l'assegnazione dei posteggi, si procederà alla creazione delle graduatorie fra tutti gli operatori che hanno fatto richiesta di posteggio. A tal fine, verranno predisposte tre distinte graduatorie: una per il settore alimentare, una per il settore non alimentare, una per i produttori agricoli.

2. I punti-presenza verranno attribuiti unicamente per la graduatoria relativa alla tipologia dell'operatore al momento dell'utilizzo del posteggio. Pertanto, un operatore che abbia operato nel corso degli anni con diverse tipologie di vendita potrà essere presente in più graduatorie con punteggi differenti.

3. Per il calcolo delle presenze e per la certificazione dell'anzianità di mercato le uniche graduatorie che verranno utilizzate saranno quelle presenti presso il comune di Trinità d'Agultu e Vignola e rilevate dalla Polizia Municipale addetti al controllo del mercato comunale.

4. I punteggi ottenuti da ciascun commerciante sono validi unicamente per la graduatoria della tipologia di operatore per cui si concorre, sia esso commerciante o operatore agricolo.

5. Il calcolo dei punteggi-presenza verrà effettuato per l'anno di entrata in vigore del presente Regolamento sulla base dei rilevamenti ufficiali della Polizia Municipale relativi all'anno precedente. Per gli anni successivi, si farà riferimento ai punteggi – presenza rilevati nel biennio antecedente.

6. Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. maggior numero di presenze effettive maturate dall'operatore nel mercato oggetto del bando;
- b. richiesta di posteggi da parte di nuovi operatori;



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

- c. richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di un'autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d. presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- e. numero familiari a carico;
- f. anzianità anagrafica del richiedente;
- g. anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- h. anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese,
- i. in caso di ulteriore parità si procederà secondo il protocollo d'arrivo delle domande.

7. Nell'ipotesi in cui il numero degli assegnatari non fosse sufficiente a ricoprire il numero degli stalli disponibili per un determinato settore merceologico, si andrà ad incrementare la graduatoria della categoria merceologica per la quale sia stato presentato un numero di richieste superiore al numero di posteggi banditi. Tuttavia, qualora tale condizione riguardasse più categorie, si provvederà ad un'equa ripartizione dei posteggi tra le stesse.

8. Nel caso in cui uno stesso commerciante, sulla base delle graduatorie di assegnazione, possa ottenere più di un posteggio, il commerciante stesso dovrà entro breve termine comunicare la merceologia che accetta e la rinuncia alle altre merceologie.

9. A conclusione della procedura di gara la graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

ART.11 - MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocate come da planimetria particolareggiata negli spazi appositamente delimitati.
2. Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

ART.12 - TRASFERIMENTO E/O SOPPRESSIONE DI MERCATI E FIERE, ISTITUZIONE E/O SOPPRESSIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale o di un posteggio, fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine per il trasferimento definitivo di almeno un anno.

2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

ART.13 - NORME PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO DEI POSTEGGI

1. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate per ciascun tipo di mercato o fiera. All'entrata in vigore della presente disposizione, i posteggi di dimensioni superiori a quelle stabilite, saranno ridimensionati fino alla regolarità, mentre quelli di dimensioni inferiori rimarranno invariati fino a quando eventuali disponibilità non consentano di adeguarli. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

2. I posteggi possono essere individuati all'interno di un mercato, di una fiera o fuori mercato. Per posteggi fuori mercato si intendono tutti quei posteggi su aree pubbliche e al di fuori dell'area mercatale, di cui il Comune abbia la disponibilità ed in cui sia stata individuata l'area per la concessione di uno o più posteggi.

3. La concessione del posteggio ha durata decennale dalla data di assegnazione e può essere rinnovata a condizione che l'amministrazione comunale intenda continuare ad utilizzare l'area per il commercio e che il titolare non abbia ricevuto nell'arco dei dieci anni precedenti tre diffide, per mancato rispetto delle norme del presente regolamento, anche per motivazioni diverse.

ART.14 - ASSENZA DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO.

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti con regolare contratto di lavoro o collaboratori familiari a condizione che venga



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

prodotta l'autorizzazione in originale e dimostrata la regolarità della loro posizione di dipendente o collaboratore familiare dell'azienda.

ART.15 - DECESSO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO.

1. In caso di decesso del titolare del posteggio, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 5/2006, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto sub-ingresso ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

2. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsivoglia tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

ART.16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

1. La concessione del posteggio decade nei seguenti casi,
 - a. qualora il titolare non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio;
 - b. decorso un anno dalla morte del dante causa, qualora il subentrante nell'attività del de cuius, entro tre mesi dal sub-ingresso mortis causa, ometta di darne comunicazione.

ART.17 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL MERCATO.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato è sospesa:
 - a. per un periodo di 30 gg, qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico sanitaria;
 - b. nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi ai tributi, fino alla regolarizzazione degli stessi.
2. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) il SUAP comunica all'interessato l'avvio del procedimento per ordinare la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione del pagamento, fissando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni o per provvedere in merito.
3. Se entro il termine assegnato l'operatore non provvede al pagamento e non adduce giustificazioni, riconosciute valide, l'autorizzazione è sospesa con provvedimento dirigenziale fino alla regolarizzazione. La sospensione non potrà in ogni caso protrarsi per un periodo superiore a un anno, termine oltre il quale l'autorizzazione decade.

ART.18 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL MERCATO.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato decade nei seguenti casi, qualora il titolare:
 - a. sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - b. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5;
 - c. omissa comunicazione del subentrante nell'attività del de cuius, entro tre mesi dal subingresso mortis causa;
 - d. decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.
2. Eventuali certificati comprovanti la malattia e quindi l'assenza giustificata dell'operatore dal mercato, vanno presentati entro 30 giorni dalla data riportata sui certificati stessi salvo il caso di documentata forza maggiore; in caso contrario essi sono irricevibili da parte del competente ufficio comunale. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati, la decadenza va notificata all'interessato.

ART.19 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL MERCATO.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato è revocata:
 - a. in caso di decadenza dell'autorizzazione;
 - b. per motivi di pubblico interesse.
2. Il SUAP comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca, fissando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'adozione del provvedimento.
3. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.



ART.20 - DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI

1. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
2. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche da automezzi attrezzati come punti di vendita.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno metri 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
4. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di metri 2,00 misurati nella parte più bassa.

ART.21 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Durante l'intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli, nelle aree destinate al mercato, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare.
2. L'area è accessibile esclusivamente ai mezzi autorizzati, ai messi di emergenza e di pronto soccorso, ai veicoli delle forze dell'ordine e ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori titolari del posteggio possono sostare sull'area di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione che non ostruiscano gli ingressi delle abitazioni e non limitino la visibilità dei banchi adiacenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Municipale ai sensi del Codice della Strada e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

ART.22 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. E' consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato previa comunicazione da inviare al competente SUAP, unicamente fra merceologie identiche.
2. In caso di diverse merceologie occorre inviare apposita richiesta da parte dei due commercianti al SUAP del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, che dopo una valutazione della modifica all'assetto generale del mercato può concedere tale modifica. Le richieste a cui non venga data una risposta entro 60 giorni si intendono respinte. Lo scambio deve comunque far salve le misure originarie dei posteggi, senza deroghe.

ART.23 - INDISPONIBILITÀ DEL POSTEGGIO

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, sarà concordata con l'organo di vigilanza del mercato l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

ART.24 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare da effettuarsi con esplicita comunicazione scritta indirizzata al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.
2. La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell'autorizzazione e la riassegnazione da parte del Comune di tale posteggio agli operatori aventi titolo o agli spuntisti, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
3. Il rinunciante ha diritto all'abbuono dei tributi per il periodo di mancato esercizio della concessione.

ART.25 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

1. Il subingresso nell'azienda di commercio su area pubblica, svolto sia in forma itinerante che con l'utilizzo del posteggio, è consentito a coloro che, previo contratto nelle forme di cui all'art. 2556 del codice civile, posseggono i requisiti previsti dall'art. 71 del Dlgs 59/2010 e presentino, preventivamente all'avvio dell'attività, apposita DUAAP al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola. Il subentrante, anche in gestione di azienda, ha diritto a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione e nei titoli preferenziali a questa collegati ovvero nelle presenze maturate.

ART.26 - GRADUATORIA SPUNTISTI

1. Presso il SUAP sono a disposizione le graduatorie degli spuntisti, una per il settore alimentare, una per il settore non alimentare e una per gli imprenditori agricoli, stilate, per ogni settore merceologico, sulla base del più alto numero di presenze dell'operatore nel mercato di cui trattasi, rilevate dalla Polizia municipale, con l'assegnazione di un punto per ogni presenza maturata nel mercato per la categoria corrispondente. Gli operatori potranno partecipare ad una sola categoria di assegnazione di spunta e non potranno cumulare i diversi punteggi ottenuti in graduatorie diverse.



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

2. I punti validi per la graduatoria degli spuntisti sono quelli maturati negli ultimi due anni solari precedenti quello in corso. Verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nell'arco di 18 mesi non abbiano ottenuto presenze in quella graduatoria.

3. La Polizia Municipale è incaricata di effettuare, ad ogni svolgimento della manifestazione, le operazioni di spunta, aggiornando le graduatorie di presenza degli spuntisti e di assenza dei concessionari. Le graduatorie saranno rese pubbliche con specifica determina ogni sei mesi.

ART.27 - DIVIETI DI VENDITA

1. Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

2. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all'art. 176 del Reg. TULPS n.635/40, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi e semi preziosi, quali oro, argento e pietre preziose e semi preziose di vario tipo. In particolare, la vendita di oggetti da punta o da taglio atti ad offendere la persona è soggetta al possesso della licenza di cui all'art. 37 del TULPS, rilasciata dal Comune di residenza e, se diverso, da quello di Trinità d'Agultu e Vignola, vidimata da questo Comune.

ART.28 - NORME COMPORTAMENTALI

1. L'assegnatario del posteggio è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a. allestire i banchi espositivi non prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- b. tenere il proprio banco all'interno dello spazio assegnato, senza sporgere oltre lo spazio concessionato e senza sconfinare in quello di altro operatore;
- c. posizionare le tende di protezione dei banchi o altri dispositivi, aventi la medesima finalità, in modo da non sporgere oltre cm. 50,00 dalla verticale del limite di allineamento e da avere un'altezza minima di metri 2,00 dal suolo. Le stesse non possono in alcun caso essere utilizzate per esporre merce in vendita occupando uno spazio maggiore di quello concesso;
- d. indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile con cartelli o altra modalità idonea allo scopo;
- e. rispettare le disposizioni in materia di igiene e salute pubblica previste dalla normativa vigente, nonché mantenere pulito il banco e in ordine l'esposizione, in modo da assicurare alla propria attività e al mercato un'immagine di decoro;
- f. a fine vendita, lasciare tutta l'area occupata e circostante in perfetto ordine e pulita. A tale scopo, deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
- g. rimuovere tutte le attrezzature collocate per la vendita al termine dello svolgimento delle attività;
- h. tenere un comportamento cortese, civile e rispettoso nei confronti degli altri operatori, dei potenziali acquirenti, dei residenti e degli agenti della Polizia Municipale;
- i. osservare tutte le prescrizioni impartite dagli agenti della Polizia Municipale;
- j. tenere presso il posteggio, a disposizione delle persone autorizzate al controllo, l'originale dell'autorizzazione al commercio e le ricevute attestanti il pagamento dei tributi.

2. È altresì vietato:

- a. infastidire i passanti con richiami insistenti o con molestie;
- b. utilizzare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci per il richiamo degli acquirenti, nonché annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita;
- c. fare uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD, e similari, con un volume tale da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti;
- d. insudiciare o danneggiare l'area occupata;
- e. depositare rifiuti presso le aiuole pubbliche o, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacente.
- f. utilizzare impianti con fili volanti per gli allacci alla rete elettrica, in contrasto con le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;
- g. subaffittare il posteggio a terzi;
- h. lasciare incustodito il posteggio.

TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI PER I MERCATI SETTIMANALI

ART.29 - BANCO TIPO



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

1. I banchi devono essere sistemati all'interno del posteggi assegnati come indicato nelle planimetrie allegate al presente Regolamento. Non si possono apportare variazioni nelle dimensioni del banco tipo, né dislocare i banchi in posizione differente rispetto a quella prevista o indicata nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente. Individuando la migliore soluzione, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

ART.30 - GRADUATORIA SPUNTISTI

1. Presso il SUAP sono a disposizione le graduatorie degli spuntisti, una per il settore alimentare, una per il settore non alimentare e una per gli imprenditori agricoli, stilate, per ogni settore merceologico, sulla base del più alto numero di presenze dell'operatore nel mercato di cui trattasi, rilevate dalla Polizia municipale, con l'assegnazione di un punto per ogni presenza maturata nel mercato per la categoria corrispondente. Gli operatori potranno partecipare ad una sola categoria di assegnazione di spunta e non potranno cumulare i diversi punteggi ottenuti in graduatorie diverse.

2. I punti validi per la graduatoria degli spuntisti sono quelli maturati negli ultimi due anni solari precedenti quello in corso. Verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nell'arco di 18 mesi non abbiano ottenuto presenze in quella graduatoria.

3. La Polizia Municipale è incaricata di effettuare, ad ogni svolgimento della manifestazione, le operazioni di spunta, aggiornando le graduatorie di presenza degli spuntisti e di assenza dei concessionari. Le graduatorie saranno rese pubbliche con specifica determina ogni sei mesi.

ART.31 - VERIFICA DELLE ASSENZE

1. La verifica delle assenze dei titolari di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Municipale che ne curano la rilevazione con riferimento all'orario di lavoro stabilito ai sensi del presente Regolamento. Gli agenti rilevatori provvedono a trasmettere i dati rilevati al SUAP per le rispettive competenze. Il SUAP, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti dalla legge, provvede, previo preavviso di gg. 15 all'interessato, a disporre la decadenza dalla concessione.

2. Il numero massimo di assenze annuali possibili senza incorrere nella revoca sono complessivamente 13.

ART.32 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI.

1. I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario di rilevamento delle presenze fissato ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento sono considerati assenti ed i posteggi non occupati sono disponibili per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti.

2. Sono giustificate le assenze per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'art. 17, comma 2 lett.e) della L.R. n.5/2006. Le assenze giustificate per malattia, gravidanza, e puerperio dovranno essere preventivamente comunicate e documentate per iscritto entro 30 gg dal verificarsi del primo giorno di assenza: diversamente saranno considerate assenze a tutti gli effetti.

3. Al concessionario di posteggio che si presenta in ritardo presso la sede mercatale entro il limite di mezz'ora dall'orario di lavoro è consentito occupare il proprio posto unicamente nel caso non sia stato ancora assegnato agli spuntisti, in caso contrario potrà partecipare alle operazioni di spunta in calce alla graduatoria della giornata. Al fine di agevolare le operazioni di rilevamento delle presenze, i titolari di posteggio dovranno essere presenti presso l'area avuta in concessione muniti del prescritto titolo autorizzativi in originale (non è ammessa nessuna copia fotostatica), in caso contrario verranno considerati assenti.

4. I posteggi non occupati sono assegnati giornalmente secondo l'ordine delle graduatorie di spunta per la merceologia da assegnare; verranno in prima istanza assegnati i posti disponibili per ciascuna merceologia di vendita, in seconda istanza, verificato che ancora sono disponibili dei posteggi e non avendo a disposizione alcun commerciante per tale merceologia, si procederà alla assegnazione del posteggio attingendo dalla graduatoria generale, indipendentemente dalla merceologia posseduta.

5. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero rifiuti l'assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e non sarà conteggiata la presenza.

6. Sarà invece conteggiata la presenza dell'operatore che pur partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.

ART.33 - NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

2. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

3. Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

L'altezza dei cumuli non può superare mt.1,40 dal suolo. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggetti alla disciplina di cui ai regolamenti (CE) del 29.04.2004, n. 852 e 853, nonché all'ordinanza del Ministero della Sanità in vigore.

ART.34 - VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

1. Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

CAPO I – IL MERCATO SETTIMANALE DI TRINITÀ

ART.35 - GIORNATA DI MERCATO E LOCALIZZAZIONE

1. Il mercato settimanale di Trinità d'Agultu si svolge tutto l'anno nella giornata del lunedì nell'area pubblica di P.zza P.Addis.

ART.36 - DEFINIZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è di tipo misto con prodotti alimentari e non alimentari.

ART.37 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è composto da n. 18 posteggi, suddivisi nel seguente modo:
n° 4 prodotti alimentari
n° 12 prodotti non alimentari
n° 2 imprenditori agricoli

ART.38 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è decennale.

CAPO II - IL MERCATO SETTIMANALE STAGIONALE LOC. ISOLA ROSSA

ART.39 - GIORNATA DI MERCATO E LOCALIZZAZIONE

1. Il mercato settimanale di Isola Rossa si svolge in occasione della stagione estiva nella giornata del giovedì nel parcheggio sito nel C.so Trinità, in prossimità del centro sportivo, dal 15 giugno fino al 15 settembre Settimanale;

ART.40 - DEFINIZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è di tipo misto con prodotti alimentari e non alimentari.

ART.41 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è composto da n. 14 posteggi, suddivisi nel seguente modo:
n° 4 prodotti alimentari
n° 9 prodotti non alimentari
n° 1 produttori propri

ART.42 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è decennale.

TITOLO TERZO – LA FIERA MERCATO SERALE STAGIONALE LOC. ISOLA ROSSA

ART.43 - GIORNATA DI FIERA – MERCATO E LOCALIZZAZIONE

1. La fiera mercato di Isola Rossa si svolge in occasione della stagione estiva nel periodo dal 25 giugno fino al 15 settembre - Serale - nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica nel Lungomare Dettori e nel Lungomare Cottoni, in area demaniale, all'interno dell'area pedonale istituita con Deliberazione della Giunta Municipale n. 63 del 21.07.2006.

ART.44 - COMPOSIZIONE DELLA FIERA - MERCATO

1. Il mercato è specializzato in prodotti non alimentari ad esclusione di alcuni posteggi dedicati alla vendita di dolci, torrone, alimenti tipici di produzione propria.



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

2. In considerazione della particolarità del mercato, dedicato esclusivamente alle produzioni non alimentari, ad esclusione dei dolci e prodotti tipici, non verranno previsti posti per i produttori agricoli, sostituiti dagli artigiani per la vendita della loro produzione ai quali verrà riservata una percentuale del 30% dei posteggi.

3. Il mercato serale è composto da commercianti in regola con le rispettive posizioni fiscali ed autorizzazioni, suddivisi nel modo che segue:

- n.2 torrone e dolci;
- n.1 prodotti alimentari tipici;
- n.3 bigiotteria;
- n.1 antiquario;
- n.1 oggetti usati;
- n.1 editoria;
- n.4 artisti creatori di opere di proprio ingegno;
- n.4 artigianato etnico;
- n.1 hobbista.

4. È vietata la vendita in forma esclusiva o prevalente di abbigliamento. È ammessa la vendita di abbigliamento etnico, purché in forma complementare ad altri articoli di vendita.

5. È vietata la vendita di borse, scarpe, costumi e biancheria intima.

6. Non sono previsti posteggi liberi perché nel mercato serale non è presente la categoria dei produttori agricoli.

ART.45 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è annuale.

ART.46 - MERCEOLOGIA PRESCRITTA

1. Gli articoli che possono essere venduti sono stati raggruppati nelle seguenti tipologie:

- Torrone, dolci e prodotti tipici;
- articoli artigianali di souvenir e oggettistica varia, prodotta nel resto d'Italia;
- articoli artigianali di produzione estera;
- articoli di bigiotteria (accessori per il corpo, realizzati con vetro, plastica, ceramiche, legno, pietre, conchiglie e metallo, sono comunque escluse le pietre e i metalli preziosi (oro ed argento));
- oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate di rigorosa qualità, antiche di almeno 50 anni;
- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- libri dell'editoria locale;
- quadri e ritratti.

2. L'esatta individuazione della merceologia consentita per ciascun posteggio verrà effettuata con apposito bando. Gli operatori devono attenersi scrupolosamente alla merceologia assegnata. Con lo stesso provvedimento verrà inoltre individuata l'esatta ubicazione di ciascun posteggio all'interno dell'area mercato. Il mercato serale sarà comunque composto da 18 posteggi.

ART.47 - BANCO TIPO

1. I banchi devono essere sistemati all'interno dei posteggi assegnati come indicato nelle planimetrie allegate al presente Regolamento. Non si possono apportare variazioni nelle dimensioni del banco tipo, né dislocare i banchi in posizione differente rispetto a quella prevista o indicata nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

2. I banchi espositivi devono essere privi di copertura. È vietato utilizzare tendoni o ombrelloni a copertura del banco.

3. Può essere consentita l'installazione di stands, la cui regolamentazione è demandata alla Giunta Comunale.

ART.48 - VERIFICA DELLE ASSENZE

1. La verifica delle assenze dei titolari di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Municipale che ne curano la rilevazione con riferimento all'orario di lavoro stabilito ai sensi del presente Regolamento. Gli agenti rilevatori provvedono a trasmettere i dati rilevati al SUAP per le rispettive competenze. Il SUAP, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti dalla legge, provvede, previo preavviso di gg. 15 all'interessato, a disporre la decadenza dalla concessione.

2. Il numero massimo di assenze possibili senza incorrere nella revoca sono complessivamente 12.

TITOLO QUARTO - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.49 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto sia in forma alimentare che non alimentare, esclusivamente dai possessori dell'autorizzazione, DUAAP o SCIA prevista dalle vigenti normative. La stessa deve essere esibita in originale agli agenti di Polizia Municipale addetti al controllo.

ART.50 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Lo svolgimento dell'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito secondo le seguenti modalità:
- l'esposizione della merce può avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, se appositamente attrezzato ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalle vigenti normative. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo;
 - la sosta può essere effettuata per il tempo necessario a servire la clientela e comunque per non più di 120 minuti nello stesso posteggio;
 - è vietato al commerciante sostare per la vendita in una stessa giornata, per più di una volta nell'arco di 200 metri dal posteggio precedente;
 - è vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo;
 - è vietata la pubblicità sonora di qualunque tipo, i richiami ad alta voce ed il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte. I battitori possono utilizzare le modalità di vendita tipiche della loro qualifica curando di non recare fastidio o molestia agli altri operatori o agli utenti;
 - gli operatori commerciali non devono in alcun modo, danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e in modo particolare, il suolo;
 - nei giorni di martedì e venerdì.

ART.51 - ZONE VIETATE

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato per motivi di viabilità e per motivi di pubblico interesse:
- nel centro abitato di Trinità d'Agultu, nelle seguenti vie: Sassari, C.so V. Emanuele e P.zza IV Novembre, come indicato nella segnaletica stradale opportunamente collocata nell'area interessata;
 - a Isola Rossa nel lungomare Cottoni e Dettori;
 - a Costa Paradiso, come indicato nella segnaletica stradale opportunamente collocata nell'area interessata;
 - nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
 - qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico;
 - in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500;
 - entro i 500 mt. dai luoghi di culto, dal cimitero e dalle scuole;
 - nelle vie e piazze interessate dall'esecuzione di lavori sulla sede stradale o da cantieri;
 - nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e intrattenimenti;
2. Presso gli Uffici comunali competenti è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante. Il Comune è tenuto a comunicare, su richiesta dell'interessato, l'elenco delle aree comunali dove è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.

TITOLO QUINTO - DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART.52 - SANZIONI

- Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 (art.18, comma 1, L.R. n.5/2006);
- Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art. 18, comma 1, L.R. n.5/2006);
- In caso di violazione degli articoli di cui al presente Regolamento, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D.lgs 267/2000).

ART.53 - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, 16, 17, 29 e 33 del presente Regolamento per la quale sia prevista la revoca e/o l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -**

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
- a) l'indicazione della data, ora e luogo della verbalizzazione e individuata/bile una persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge del fatto contestato;
 - b) cognome, nome e qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità complete dell'autore della violazione (nel caso sia 24 novembre 1981 n° 689 questa è considerata autore della violazione - è fatta salva, comunque, l'indicazione delle generalità complete di chi ha materialmente commesso il fatto) e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
 - d) la descrizione del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) la dichiarazione dell'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale;
 - i) l'importo della sanzione in misura ridotta e le modalità di tale pagamento;
 - l) l'autorità competente (il Sindaco) a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - m) la sottoscrizione del verbalizzante.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti i sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART.54 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo l'ipotesi in cui sussista una connessione della violazione amministrativa con un reato ai sensi dell'art. 24 della legge 689/1981, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.
2. Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
3. Il Sindaco, entro 60 gg. dalla data di trasmissione del rapporto dell'organo accertatore, se ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza di ingiunzione, altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti.
4. Ai sensi dell'art. 22 della legge 689/1981, contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Sindaco, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Tempio Pausania, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART.55 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché alle norme statutarie ed a quelle regolamentari interne dell'Ente, se ed in quanto applicabili.

ART.56 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione diventa esecutiva ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.